

Prot. [come da segnatura]

Roma, [come da segnatura]

## **DETERMINAZIONE**

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", per le procedure avviate a decorrere dal 1 luglio 2023;

**VISTO** il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

**VISTI** l'art. 15, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Responsabile unico del progetto (RUP)" e l'allegato I.2 concernente le "Attività del RUP";

**VISTO** il bando europeo (I fase del 14/10/2021) per il cofinanziamento di strumentazioni tecnologiche innovative destinate alle Autorità doganali dei Paesi europei e volte a potenziare e migliorare l'efficienza e l'efficacia dei controlli doganali;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia è risultata tra i paesi membri aggiudicatari del progetto "Custom Control Equipment Instrument (CCEI)", finanziato dalla Commissione Europea e volto al rafforzamento dei controlli in materia doganale mediante l'acquisto di specifica strumentazione dedicata allo scopo;

VISTO il Grant Agreement individuato dall'identificativo 2021-IT-BCROSS-101079029 stipulato tra l'Unione Europea e l'Agenzia, in data 1° aprile 2022, avente ad oggetto il cofinanziamento di innovativa strumentazione tecnica volta al rafforzamento dei controlli doganali, per un importo complessivo di € 32.248.750,00;

**PRESO ATTO** che il termine del progetto di finanziamento europeo per la messa in esercizio delle apparecchiature è fissato al 31 marzo 2025;

00153 – Roma, Piazza Mastai, 12
Tel. 06.5857.2836
e-mail: dir.ammf.acquisti@adm.gov.it – pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it



VISTO che con determina direttoriale prot. 93823/RU del 14 febbraio 2023 è stato nominato RUP della presente procedura l'ing. Rita Doro, in quanto in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni di RUP, in conformità all'art. 15, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Responsabile unico del progetto (RUP)" e al predetto allegato I.2, nonché è stato individuato l'Ufficio Acquisti e Contratti della Direzione Amministrazione e Finanza quale struttura organizzativa stabile di supporto al RUP, ai sensi dell'art.15, comma 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**TENUTO CONTO** che con determina prot. 369950/RU del 18 giugno 2024 è stata indetta, ai sensi dell'art. 71, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la procedura telematica aperta, con inversione procedimentale, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento della fornitura di n. 4 apparecchiature radiogene del tipo Computed Tomography per bagagli a mano/pacchi, articolata nei seguenti tre lotti:

- LOTTO A: n. 2 (due) unità radiogene EDS Standard 3 o superiore del tipo Computed Tomography Scanner per il controllo doganale Hold Baggage (bagaglio da stiva) o di pacchi o colli in genere per effettuare controlli doganali e di sicurezza su pacchi, bagagli e colli, nonché presso sedi di hub postali e/o corrieri espressi ove viene eseguita l'ispezione doganale per un importo a base d'asta di € 3.223.000,00 (tremilioniduecentoventitremila/00) IVA esclusa, di cui costi relativi alla sicurezza pari a € 16.000,00 (sedicimila/00) e costi stimati della manodopera pari a € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) entrambi non soggetti a ribasso, da installare presso l'Ufficio delle Dogane di Malpensa e l'Ufficio delle Dogane di Milano 3 CIG B227989186;
- LOTTO B: n. 1 (uno) unità radiogena EDS Standard CB C3 o superiore del tipo Computed Tomography Scanner per il controllo doganale Cabin Baggage CB (bagaglio a mano) o di pacchi e colli in genere per effettuare controlli doganali e di sicurezza su bagagli/pacchi per un importo a base d'asta di € 526.000,00 (cinquecentoventiseimila/00) IVA esclusa, di cui costi relativi alla sicurezza pari a € 10.000,00 (diecimila/00) e costi stimati della manodopera pari a € 16.000,00 (sedicimila/00) entrambi non soggetti a ribasso, da installare presso l'Ufficio delle Dogane di Milano 3 CIG B22798A259;
- LOTTO C: n. 1 (uno) unità radiogena EDS Standard CB C3 o superiore del tipo Computed Tomography Scanner per il controllo doganale Cabin Baggage CB (bagaglio a mano) o di pacchi e colli in genere per effettuare controlli doganali e di sicurezza su bagagli/pacchi per un importo a base d'asta di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA esclusa, di cui costi relativi alla sicurezza pari a € 6.000,00 (seimila/00) e costi stimati della manodopera pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) entrambi non soggetti a ribasso, da installare presso l'Ufficio delle Dogane di Bergamo SOT di Oro al Serio CIG B22798B32C;



**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 108, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la fornitura deve essere aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di forniture di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

**PRESO ATTO** che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma ASP, n. gara 4442060, è stato fissato al 25 luglio u.s.;

VISTA la determina direttoriale prot. 492127/RU del 26 luglio 2024 di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici;

**CONSIDERATA** l'inversione procedimentale, la commissione giudicatrice ha, in primo luogo, avviato l'esame della busta tecnica al termine del quale, definiti i punteggi tecnici, ha esaminato la busta economica degli oo.ee. partecipanti;

**TENUTO CONTO** che la busta economica deve essere composta, come previsto dal disciplinare di gara, dall'"offerta economica", generata automaticamente dal sistema, e dal "documento integrativo CCNL", allegato 7 della documentazione di gara (par. 17 disciplinare di gara);

**ATTESO** che la Commissione giudicatrice, nella seduta del 30 agosto u.s., verbale n.10 prot.n. 226/RG, ha avviato l'esame della busta economica del lotto B;

**ATTESO** che la Commissione giudicatrice, nella seduta del 3 settembre u.s., verbale n.11 prot.n. 228/RG, ha avviato l'esame della busta economica del lotto C;

**RILEVATO** che la busta economica prodotta dall'o.e. Italarms srl – in entrambi i lotti B e C - contiene soltanto l'offerta economica generata automaticamente dal sistema e non anche il "documento integrativo CCNL" di cui all'allegato 7 dei documenti di gara;

**ATTESO** che il par. 17 del disciplinare di gara prevede che "Nel "Documento integrativo CCNL" il concorrente dovrà esplicitare il contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti con riferimento al paragrafo 4.1. L'Operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante";

**CONSIDERATO** che il "documento integrativo CCNL" consente all'o.e. di indicare quale CCNL applica e di assumere gli impegni di cui all'art. 102, co. 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36 del 2023, indicando le modalità con le quali intende adempiere agli stessi anche applicando un differente contratto collettivo rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara (CCNL settore merceologico Metalmeccanico-industria o equivalente), purché siano garantite ai dipendenti le stesse tutele;

**RITENUTO** che, in assenza del sopra menzionato documento, l'o.e. non esplicita quale CCNL applica ai propri dipendenti così da verificare se esso offra le medesime (o, superiori) garanzie rispetto al CCNL indicato nel disciplinare di gara (settore Merceologico Metalmeccanico-



# Industria);

**CONSIDERATO** che tale documento è, dunque, funzionale alla definizione del contenuto dell'offerta economica la quale, senza di esso, risulta incompleta e che tale carenza non è sanabile mediante l'attivazione del soccorso istruttorio – secondo quanto previsto dal par. 14 del disciplinare di gara – poiché non chiarirebbe l'offerta economica bensì ne definirebbe un contenuto negoziale ulteriore, consistente nell'indicazione del CCNL;

**RITENUTO** che, ai sensi dell'art. 108, comma 9, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, l'o.e. deve indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'indicazione dei costi di cui sopra era possibile proprio mediante il "documento integrativo CCNL", laddove gli operatori economici dispongono di un campo apposito;

**RILEVATO** che la mancata produzione del "documento integrativo CCNL" comporta anche l'omessa indicazione degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui stima è espressamente prevista, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36;

**CONSIDERATO** che l'omessa indicazione degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è sanabile mediante il soccorso istruttorio poiché trattasi di un elemento costitutivo essenziale dell'offerta economica, la cui richiesta di chiarimenti comporterebbe una modifica della volontà negoziale dell'o.e. e, in forza di una previsione normativa esplicita, ne è prevista l'esclusione;

**RILEVATO**, altresì, l'o.e. Italarms srl, nella propria offerta economica relativa al lotto B, ha quantificato gli "oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze" in "€ 500", mentre questi sono stati stimati dalla stazione appaltante in € 10.000,00, non soggetti a ribasso;

**RILEVATO**, altresì, l'o.e. Italarms srl, nella propria offerta economica relativa al lotto C, ha quantificato gli "oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze" in "€ 500", mentre questi sono stati stimati dalla stazione appaltante in € 6.000,00, non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** che, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, si è deciso di non richiedere chiarimenti circa la stima degli "oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze" inferiore a quella eseguita dalla stazione appaltante – mediante il subprocedimento di soccorso istruttorio per i lotti B e C – poiché l'o.e. Italarms srl va escluso per le superiori ragioni sopra esposte, espressamente previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ATTESO che, in materia, "giova al riguardo precisare che gli oneri di sicurezza aziendali sono quelli che l'impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto (per meglio dire, concernono l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro); essi vanno distinti



dagli oneri per la sicurezza "da interferenza" che sono relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell'appaltatore, ovvero tra le varie imprese che partecipano all'esecuzione dell'appalto. Questi ultimi indicati nell'offerta e non sono soggetti a ribasso sono predeterminati dalla stazione appaltante; pertanto non afferiscono alla componente variabile dell'offerta (Cons Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4907). Gli oneri aziendali sono invece rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché variano da un'impresa all'altra e sono influenzati nel loro ammontare dall'organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2018, n. 177). Gli oneri di sicurezza aziendali rientrano, dunque, nell'offerta economica che l'operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l'esecuzione dell'appalto", Cons. Stato, Sez. V, Sent., 31 luglio 2024, n. 6872; Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2016, n. 962);

**CONSIDERATO** altresì che vige un principio di autoresponsabilità e diligenza professionale, in capo ai concorrenti, per cui questi ultimi sono tenuti a sopportare le conseguenze di eventuali errori/omissioni commessi alla presentazione di documenti e dichiarazioni non conformi al bando (cfr. Consiglio di Sato, Sez V, sent, 22 febbraio 2021, n.1540), nonché ad un onere di vigilanza continua circa le informazioni e le comunicazioni che possono essere assunte in corso di gara;

**TENUTO CONTO** delle verifiche e delle valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice nelle sedute del 30 agosto 2024 (verbale prot. 226/RG – LOTTO B) e del 3 settembre 2024 (verbale prot. 228/RG – LOTTO C), a seguito delle quali è stato demandato al RUP ed alla stazione appaltante di procedere all'esclusione dell'operatore economico ITALARMS S.R.L. (p.iva 02872730151) dal lotto B (CIG B22798A259) e dal lotto C (CIG B22798B32C) per i seguenti motivi:

- Mancata produzione, nella busta economica del lotto B, del "documento integrativo CCNL all.7", necessario:
  - ad individuare quale CCNL è applicato e, se diverso da quello indicato nel disciplinare di gara, di indicare le modalità con le quali si garantisca ai dipendenti le medesime o superiori tutele;
  - ad assumere gli impegni di cui all'art. 102, co. 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36 del 2023;
  - all'indicazione degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stimati dall'o.e.;
- Omessa indicazione mediante la mancata produzione del "documento integrativo CCNL all.7" degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui quantificazione è espressamente prevista, a pena di esclusione, dall'art. 108, comma 9 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Inoltre, nella "offerta economica" del lotto B e del lotto C, quantificazione degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza (€ 500) in misura inferiore rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante (€ 10.000,00 per il lotto B e € 6.000,00 per il lotto C), in



ordine al quale sarebbe stato superfluo attivare il soccorso istruttorio poiché l'o.e. va escluso per le ragioni di cui ai punti precedenti, espressamente previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

**RITENUTO**, invece, di procedere all'ammissione degli altri operatori economici concorrenti per i lotti B e C alla valutazione della busta amministrativa;

## IL DIRIGENTE

### **DETERMINA**

#### **ARTICOLO 1**

di escludere dal lotto B della procedura di gara in oggetto (CIG B22798A259) l'operatore economico ITALARMS S.R.L (p.iva 02872730151) per le seguenti motivazioni:

- Mancata produzione, nella busta economica del lotto B, del "documento integrativo CCNL all.7", necessario:
  - ad individuare quale CCNL è applicato e, se diverso da quello indicato nel disciplinare di gara, di indicare le modalità con le quali si garantisca ai dipendenti le medesime o superiori tutele;
  - ad assumere gli impegni di cui all'art. 102, co. 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36 del 2023;
  - all'indicazione degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stimati dall'o.e.;
- Omessa indicazione mediante la mancata produzione del "documento integrativo CCNL all.7" degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui quantificazione è espressamente prevista, a pena di esclusione, dall'art. 108, comma 9 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Inoltre, quantificazione nella "offerta economica" degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza (€ 500) in misura inferiore rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante (€ 10.000,00), in ordine al quale sarebbe stato superfluo attivare il soccorso istruttorio poiché l'o.e. va escluso per le ragioni di cui ai punti precedenti, espressamente previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

#### **ARTICOLO 2**

di escludere dal lotto C della procedura di gara in oggetto (CIG B22798B32C) l'operatore economico ITALARMS S.R.L (p.iva 02872730151) per le seguenti motivazioni:

- Mancata produzione, nella busta economica del lotto C, del "documento integrativo CCNL all.7", necessario:
  - ad individuare quale CCNL è applicato e, se diverso da quello indicato nel disciplinare di gara, di indicare le modalità con le quali si garantisca ai dipendenti



le medesime o superiori tutele;

- ad assumere gli impegni di cui all'art. 102, co. 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36 del 2023;
- all'indicazione degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stimati dall'o.e.;
- Omessa indicazione mediante la mancata produzione del "documento integrativo CCNL all.7" degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui quantificazione è espressamente prevista, a pena di esclusione, dall'art. 108, comma 9 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Inoltre, quantificazione nella "offerta economica" degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza (€ 500) in misura inferiore rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante (€ 6.000,00), in ordine al quale sarebbe stato superfluo attivare il soccorso istruttorio poiché l'o.e. va escluso per le ragioni di cui ai punti precedenti, espressamente previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

#### **ARTICOLO 3**

di ammettere gli altri Operatori Economici alla successiva fase di valutazione della busta amministrativa del lotto B e del lotto C;

### **ARTICOLO 4**

di dare comunicazione di detto provvedimento alla Società ITALARMS S.R.L sia all'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato comunicato in sede di gara sia tramite il Sistema nell'area "Comunicazioni", nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Agenzia alla sezione amministrazione trasparente;

#### **ARTICOLO 5**

avverso detto provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. LAZIO, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

00000000000000

Gli obblighi di pubblicazione relativi al presente procedimento saranno assolti in linea con quanto disposto dal d.lgs. 36/2023 artt. 85 e segg e dall'art. 2 comma 3.1 Delibera 264/23.

VISTO
Il RUP
Ing. Rita Doro
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Beatrice
firmato digitalmente